

N. \_\_\_\_\_ Indice

N. \_\_\_\_\_ R. G. 2012

N. \_\_\_\_\_ Cron.

N. \_\_\_\_\_ Rep.

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI VERCELLI  
Ex TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO

Il 21 AGO. 2014

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL Giudice, Dr. \_\_\_\_\_, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di contenzioso iscritta al n. \_\_\_\_\_ R.G. dell'anno 2012  
ruolo Casale Monferrato, da parte di:

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, entrambi residenti in Casale  
Monferrato, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Antonio  
MISSINEO ed elettivamente domiciliati in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
presso lo studio di questi, giusta delega in calce all'atto di citazione in  
opposizione in data \_\_\_\_\_.

ATTORI IN OPPOSIZIONE

CONTRO

\_\_\_\_\_ in persona del legale  
rappresentante pro tempore, con sede in \_\_\_\_\_, giusta procura  
generale alle liti notarile del \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_, racc. \_\_\_\_\_ del  
Notaio \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'Avv.  
\_\_\_\_\_ presso il cui studio in \_\_\_\_\_ è elettivamente  
domiciliata

CONVENUTA IN OPPOSIZIONE



In punto a : Opposizione a decreto ingiuntivo.

Causa precisata all'udienza del 9.7.2014.

**Conclusioni delle parti:**

Le parti hanno concluso come verbalizzato all'udienza del 9.7.2014 che qui si intendono richiamate.

*MOTIVI DELLA DECISIONE*

Con atto di citazione regolarmente notificato gli attuali attori, nella loro qualità di fideiussori della [redacted] srl proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Casale Monferrato in data [redacted] 2012 con il quale si ingiungeva loro il pagamento a favore della Banca opposta della somma di € 202.833,38 oltre spese ed onorari deducendo:

- la carenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo;
- la nullità per mancanza di forma scritta ad substantiam sia il contratto di conto corrente, sia i contratti di finanziamento (contratti sottoscritti solo da [redacted] srl e non dalla Banca);
- l'avvenuta applicazione di interessi anatocisti e di commissioni di massimo scoperto con annullamento dei contratti di finanziamento chirografari con ammortamento alla francese;
- il superamento della soglia antiusura da parte della Banca.

Gli opposenti chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto in conseguenza delle domande come in atto di citazione riportate.

Si costituiva regolarmente in giudizio la Banca convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta contestando tutti i motivi di opposizione proposti dagli attori.

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2014 sulle conclusioni precisate dalle parti, senza concessione dei termini massimi per il deposito delle comparse conclusionali, essendo queste state già depositate, giusto provvedimento del presidente ff del 2.1.2.14.

L'opposizione proposta è risultata fondata.



Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente e di finanziamento per difetto di sottoscrizione della Banca formulata dagli opposenti.

Vero è che per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte *"in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta equivale a sottoscrizione, perfezionando il contratto, solo a condizione che l'atto si astato prodotto al fine di invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti"* (Cass. Civ. sez. II, 16.5.2006 n. 11409).

Nel caso di specie, sia il contratto di conto corrente, sia quelli di finanziamenti, debitamente sottoscritti dalla società sono stati regolarmente prodotti in giudizio unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo anche nel giudizio di opposizione. A ciò si aggiunga che i contratti di cui ora gli opposenti chiedono dichiararsi la nullità, fino alla revoca delle linee di credito ed al recesso luglio 2010 hanno avuto regolare esecuzione.

L'eccezione è pertanto infondata.

Occorre ricordare che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificatamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata (Cfr. Cass. Civ. sez. III, 27-7-2006, n. 17145), di tal che le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Vanno richiamati, quindi, il contenuto della citazione volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto per carenza di documentazione sia nella fase monitoria che nel giudizio di opposizione e il contenuto confutativo della comparsa di risposta della banca per giustificare l'assegnazione della causa in decisione senza dare corso alla CTU contabile richiesta dagli attori in opposizione.



Vero è che a fronte della dedotta mancanza di prove in relazione all'an ed al *quantum* del credito vantato è assorbente la circostanza che la Banca opposta non ha assolto l'onere probatorio gravante sulla medesima ex art. 2697 c.c.

Nel giudizio di opposizione il convenuto opposto è attore sostanziale e su di esso, pertanto, grava l'onere della prova, come affermato da costante giurisprudenza della Cassazione (Cfr. Cass. 24815/2005), correttamente richiamata dalla difesa degli opposenti.

Ciò premesso si rileva che la documentazione prodotta dalla Banca è sicuramente idonea ad ottenere un provvedimento di ingiunzione – e ciò giustifica il rigetto della domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non formulata dagli opposenti, domanda peraltro formulata solo in atto di citazione (rinuncia alla serenità del nucleo familiare, timore di non poter far fronte agli indebiti pagamenti richiesti dalla Banca con ripercussioni sulla reputazione e sulla attività commerciale) e non coltivata nel corso del procedimento - ma nel giudizio di opposizione, che è un giudizio a cognizione piena, assume solo un valore indiziario (Cfr. Cass. 2.12.2011, n. 25857).

Ancora recentemente la suprema Corte ha affermato che: *"Superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione sul conto ai sensi dell'art. 50 TUB, nel successivo giudizio a cognizione piena – ove sia contestata per mancanza dei requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali – la Banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto anche oltre il decennio...La produzione di estratti conto per una frazione temporale unilateralmente individuata dalla Banca è radicalmente inadeguata ad assolvere l'onere probatorio che sta a suo carico..."* (Cfr. Cass. Civ. sez. I, 2.8.2013 n. 18541).

E' fondata, pertanto, a parere di chi scrive, la contestazione degli opposenti secondo cui gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, prodotti dalla Banca riferendosi solo ad un certo periodo del rapporto di conto corrente (Cfr. doc. 3), di finanziamento chirografario (cfr. doc. 5) e di finanziamento a sette anni-Eurofidi (Cfr. doc. 7) non metterebbero gli opposenti in condizione di verificare la correttezza del saldo: solo attraverso la produzione degli estratti conto relativi all'intero arco temporale cui si riferisce il credito azionato il debitore potrà prendere



contezza delle poste e delle causali che hanno originato il saldo oggetto della pretesa creditoria e la Banca creditrice può dimostrare la formazione del saldo a credito che la Banca reputa vantare nei confronti del correntista.

Conseguentemente, rilevato che l'opposta è rimasta inerte, non avendo provveduto ad integrare la documentazione allegata in sede monitoria con la produzione degli estratti conto, la pretesa creditoria della Banca non risulta provata, onde va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In punto spese non vi sono motivi per derogare al disposto di cui all'art. 91 cpc e la Banca opposta, parte soccombente nella presente causa (anche in considerazione della mancata coltivazione e trattazione della domanda risarcitoria formulata dagli opposenti in citazione), va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore dell'Avvocato antistatario.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando

ACCOGLIE l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2012 emesso dal Tribunale di casale Monferrato in data 25.2012.

RIGETTA la domanda di risarcimento danni formulata dagli opposenti.

CONDANNA la Banca opposta alla rifusione, in favore dell'avvocato antistatario, delle spese di lite che liquida in € per compensi, €

per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Vercelli, 31.7.2014.

**IL Giudice**

Dott.

MINUTA DEPOSITATA

IN CANCELLERIA

7.8.14

Deposito fatto nella Cancelleria del Tribunale di Vercelli

Oggi 2 AGO. 2014

Funzione

FUNZIONE

Cancelliere

11A

11A